

IN EVIDENZA



CONVERTITO IN LEGGE
IL DECRETO AIUTI-QUATER (DL 176/2022)

FONDO DI CATEGORIA METALMECCANICO
FISSATI AL 31 MARZO 2023 I TERMINI
DI PRESENTAZIONE PER I CONTRIBUTI
PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEL PERSONALE

FSBA – PROCEDURE OPERATIVE
NUOVO REGOLAMENTO ANNO 2023

Licenze

- **Vendesì** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedesì** avviatissima attività di barbieri in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559

Immobili / Proprietà

- **Cedesì** a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali.
- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910
- **Cedesì** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348.0412729
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Desiderando dare una destinazione diversa ai locali non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Per informazioni contattare il 338.7813845.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pisan di Prato, **vendiamo** attrezzatura

per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacrystalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.

- **Vendesì**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori plastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesì** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per informazione contattare tel. 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- **Vendesì** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiere a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per informazioni telefonare al numero 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXIII - N. 2 - 2023

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Michele Bobaz, Elena Del Giudice, Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, Matteo Medeot, Raffaella Pompei, Claudio Scialino,

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Publicato in Gazzetta il decreto che blocca le opzioni relative ai crediti per interventi edilizi (DL 11/2023) pag. 4

Convertito in legge il Decreto Aiuti-quater (DL 176/2022) pag. 6

Adeguamento del registratore telematico per la lotteria degli scontrini istantanea pag. 7

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di marzo 2023 pag. 7

Contratti

CCNL Pulizie Artigianato pag. 8

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – Una tantum pag. 8

Normativa del lavoro

Decreto Flussi 2022 - Invio domande dal 27 marzo 2023 pag. 8

Fondo di categoria metalmeccanico pag. 11

FSBA – Procedure operative nuovo regolamento anno 2023 pag. 12

Buono carburante di 200 euro ai lavoratori dipendenti per l'anno 2023 pag. 15

Cassa integrazione, i massimali per il 2023 pag. 15

Minimali e massimali INPS per il 2023 pag. 16

Indennità di disoccupazione NASpl e ticket di licenziamento pag. 16

Gestione Separata INPS - Aliquote contributive per il 2023 pag. 17

Patronato INAPA - Assistenza fiscale

Assegno unico e universale per i figli a carico - erogazione per l'anno 2023 pag. 18

Credito e Incentivi

Finanziamento regionale a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese pag. 18

Incentivi a persone fisiche per installazione di impianti solari fotovoltaici, accumulatori di energia elettrica e solari termici pag. 19

Categorie

Approvato il Prezzario Regionale 2023 pag. 20

Convenzione SIAE pag. 21

Nuova mostra di artigianato artistico Fvg pag. 21

Sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria - Nuova disposizione contrattuale pag. 22

Ambiente Sicurezza

Bando ISI INAIL 2022 (a valere sul 2023) pag. 22

Dalle provincie

pag. 23

Publicato in Gazzetta il decreto che blocca le opzioni relative ai crediti per interventi edilizi (DL 11/2023)

Sulla G.U.n.40 del 16/2/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n.11 del 16/2/2023 in vigore dal 17/2/2023 con cui sono state introdotte le seguenti importanti novità in tema di circolazione dei crediti relativi alle detrazioni edilizie, novità che potrebbero subire modifiche in sede di conversione in legge del decreto stesso.



BLOCCO DELLE OPZIONI (SCONTO IN FATTURA O PRIMA CESSIONE) PER I LAVORI NON ANCORA INIZIATI

Al fine di introdurre con urgenza ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica, è stato stabilito che per i lavori non ancora iniziati alla data del 17/2/2023 non è più possibile procedere all'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli interventi edili su cui spettano le detrazioni ai fini delle imposte dirette, interventi su cui sarà comunque possibile per il contribuente che ha sostenuto la spesa fruire delle detrazioni stesse nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Il divieto riguarda le "opzioni" ossia lo sconto in fattura praticato dal fornitore o la prima cessione da parte del contribuente beneficiario della detrazione, mentre sarà ancora possibile effettuare le cessioni dei crediti su "piattaforma" per le opzioni già esercitate con le relative comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate. Il divieto introdotto non riguarda gli interventi che, fino al 16 febbraio 2023 risultavano già avviati o per i quali risulta presentato il relativo titolo edilizio abilitativo.

In particolare **con riferimento agli interventi agevolati con superbonus** viene disposto quanto segue:

- per gli interventi non condominiali l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi condominiali l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori;
 - risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

- per gli interventi con demolizione e ricostruzione l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Con riferimento agli interventi diversi dal superbonus viene disposto che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario), o per i quali siano già iniziati i lavori.

Infine **con riferimento al sismabonus acquisti** (art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013), **o alla detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati** (di cui all'art 16-bis, c. 3, del DPR 917/1986, ossia oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art.3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile) l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare di acquisto o stipulato il contratto definitivo di compravendita.

DIVIETO DI ACQUISTO DEI CREDITI EDILIZI DA PARTE DELLA PA

Il DL stabilisce inoltre dal 17 febbraio 2023 per le Pubbliche Amministrazioni (Comuni Regioni ecc.) il divieto di acquistare i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per sconto e cessione, relativi alle detrazioni edilizie.

DOCUMENTAZIONE PER ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI CHI ACQUISTA I CREDITI PER DETRAZIONI EDILIZIE

Con il DL viene infine fornita la lista dei documenti il cui possesso, nel caso in cui sia rilevata la mancanza dei requisiti richiesti per la sussistenza del credito acquisito, consentono al cessionario del credito di evitare il concorso nella violazione, e pertanto la responsabilità solidale, ferma restando la stessa in caso di dolo.

La Confederazione ha manifestato, da subito, la sua contrarietà al repentino blocco nella circolazione dei crediti con possibili ricadute su occupazione ed investimenti e la delusione per l'assenza di una definitiva soluzione per i crediti incagliati, che si ritiene debba essere ricercata nell'individuare un acquirente di ultima istanza. Tali ragioni saranno sostenute ed esplicitate ulteriormente negli incontri con Governo e durante l'iter parlamentare di conversione.



Confartigianato fvg
Imprese



**NON ABBANDONATE
LE IMPRESE
CHE COSTRUISCONO
L'ITALIA**

BONUS CASA?

Sbloccare crediti incagliati e riattivare incentivi strutturali.

WWW.CONFARTIGIANATOFVG.IT

Convertito in legge il Decreto Aiuti-quater (DL 176/2022)

Con la legge 6 del 13/1/2023 è stato convertito il Decreto Legge 176 del 18/11/2022 (Decreto Aiuti-quater) con conferma delle disposizioni già evidenziate a pag.4 del notiziario Informimpresa n.11 del 2022 e con le seguenti novità per quanto riguarda i crediti energetici e detrazioni edilizie.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI PER LE SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS NATURALE

In sede di conversione i crediti d'imposta riconosciuti per le spese per l'energia elettrica e il gas naturale consumati nei mesi di ottobre e novembre 2022, sono stati previsti anche per le spese relative ai consumi di dicembre 2022 ed è inoltre stato differito al 30/9/2023 il termine di utilizzo o cessione dei crediti per spese di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e al quarto trimestre 2022. Si ricorda che entro il 16/3/2023 i beneficiari dei suddetti crediti d'imposta relativi al 3° e 4° trimestre 2022, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, con modalità e contenuto stabiliti nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16/2/2023, l'importo del credito maturato nel 2022 non ancora fruito al momento della presentazione della comunicazione stessa, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo (art.1 comma 6 del DL 176/2022), con il conseguente scarto dei modelli F24 che lo contengono presentati a decorrere dal 17/3/2023. La comunicazione non va inviata se l'intero credito viene utilizzato entro il 16/3/2023.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUPERBONUS DEL 110%

In sede di conversione è stata confermata la riduzione del superbonus dal 110% al 90% già dal 2023 per gli interventi effettuati da condomini e da persone fisiche in edifici equiparati (edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) ad eccezione delle seguenti specifiche casistiche, non più individuate dal Decreto in esame, ma individuate ora dall'art. 1 comma 894 della L.197/2022 di Bilancio 2023 (già segnalate alle pagine 7 e 8 di Informimpresa n.1/2023), casistiche specifiche in cui di conseguenza è previsto che il superbonus continui ad applicarsi nella misura del 110% fino al 31/12/2023:

- interventi equiparati a quelli condominiali (ossia quelli eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche compresi gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio equiparato a un condominio) per i quali, al 25/11/2022, risulta presentata la Cila;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dei lavori è stata adottata entro il 18/11/2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea in caso di condomini senza obbligo di nomina dell'amministratore) e la Cila è pre-

sentata entro il 31/12/2022, compresi gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio;

- interventi effettuati dai condomini con approvazione assembleare adottata tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 (la data della delibera dev'essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea in caso di condomini senza obbligo di nomina dell'amministratore) e la Cila risulta presentata al 25/11/2022, compresi gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio;
- interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici condominiali o equiparati per i quali al 31/12/2022 risulta presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Si ricorda con l'occasione che per gli anni successivi la Legge 234 del 31/12/2021 (Legge di bilancio 2022) ha previsto che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche in edifici equiparati ai condomini il superbonus spetta:

- nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024;
- nella misura ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2025.

In sede di conversione vengono confermate le seguenti disposizioni previste per gli interventi sulle "villette" (unità immobiliari unifamiliari ed unità immobiliari equiparate ossia unità immobiliari che pur essendo situate all'interno di edifici plurifamiliari siano funzionalmente indipendenti e dispongano di accesso autonomo dall'esterno, tenendo conto che tale equiparazione è prevista solo per gli interventi di superbonus per il risparmio energetico):

- la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, se entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus;
- per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, purchè ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (come usufrutto o diritto di abitazione, mentre il superbonus non compete più ai detentori degli immobili in base a contratto di locazione o comodato, né ai familiari conviventi);
 - l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
 - il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato con le particolari modalità previste dal nuovo comma 8-bis.1 inserito nell'art.119 del DL 34/2020, (il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello

di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge, o dal soggetto legato da unione civile, o dal convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dagli altri familiari presenti nel suo nucleo familiare che siano fiscalmente a carico nell'anno di sostenimento della spesa, per un numero ottenuto dalla somma dei seguenti valori: 1 per il contribuente, 1 per il coniuge o soggetto equiparato, 0,5 per un ulteriore familiare, oppure 1 in presenza di due ulteriori familiari, oppure 2 in presenza di tre o più ulteriori familiari).

In sede di conversione vengono inoltre confermati:

- il superbonus del 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2025 per gli interventi su immobili B/1 – B/2 – D/4 di Onlus, associazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) esercenti attività di servizi socio-sanitari e assistenziali i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica (interventi previsti al

comma 10-bis del citato art. 119 del DL 34/2020);

- il contributo per il superbonus per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato come sopra indicato) che verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo criteri e modalità determinati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- la possibilità di rateizzare il credito acquisito mediante sconto in fattura o cessione, in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 per le spese 2020 e 2021 oppure 4 per le spese 2022) per i crediti non ancora utilizzati risultanti da comunicazioni di opzione inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2022.

In sede di conversione del decreto in esame è stato poi disposto l'aumento da 2 a 3 delle possibili cessioni nell'ambito del settore bancario o assicurativo dei crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito.

Adeguamento del registratore telematico per la lotteria degli scontrini istantanea

Con Provvedimento n.15943 del 18 gennaio 2023 dell'Agenzia Entrate sono state approvate le specifiche tecniche per l'adeguamento tecnico degli RT, da effettuare entro il

2 ottobre 2023, al fine di consentire di generare il codice bidimensionale da riportare sul documento commerciale per la partecipazione alla "Lotteria degli scontrini".



Scadenze del mese di marzo 2023

SCADENZE NORMATIVE

16 marzo	Invio telematico Certificazione Unica 2023: i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche per il periodo d'imposta 2022, o in caso di rettifiche entro i 5 giorni successivi alla scadenza al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista. (Fonti: art. 8 D.Lgs n.175 del 21.11.2014)
16 marzo	Consegna modello CU/2023: il sostituto d'imposta consegna il modello della Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti, assimilati e ai lavoratori autonomi.
31 marzo	Fondo Metalmeccanici, richiesta contributi per formazione: invio domanda per la richiesta di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale effettuati nel 2022 devono pervenire alla sede regionale dell'Ebiart (www.ebiart.it – Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici Fvg).
31 marzo	Attività usuranti/lavoratori notturni: i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono attività usuranti (rientrano i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alla "linea catena" in particolari settori produttivi, i conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone) devono inviare telematicamente il modello "LAV-US". (Fonti: art. 5 del D.Lgs. n.67/11, DM 20/09/11, circolare Ministero del Lavoro n.4724 del 28/11/11, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/11)



CCNL Pulizie Artigianato

Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Terza e ultima tranche una tantum (46,00 euro)

L'intesa di rinnovo prevede l'erogazione di un importo di 246 euro a titolo di una tantum, in favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale e da erogarsi in 3 tranches alle seguenti scadenze:

- la prima di 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022
- la seconda di 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022
- **la terza di 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023.**

L'importo è frazionabile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Agli apprendisti sarà erogato nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra indicate. L'importo dell'una tantum viene, nel caso, ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' escluso dalla base di calcolo del TFR. Gli eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto tali importi potranno essere detratti, fino a concorrenza, dall'una tantum e cesseranno di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – Una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024**. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.



Decreto Flussi 2022 - Invio domande dal 27 marzo 2023

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 il DPCM del 29 dicembre 2022 riguardante l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo.

LE NOVITÀ IN SINTESI

rispetto al precedente decreto flussi sono state introdotte importanti novità tra le quali si segnalano:

- l'ampliamento delle quote di ingresso con individuazione di nuovi settori ove è possibile l'ingresso per lavoro subordinato non stagionale

- possibilità di allegare all'atto della richiesta la documentazione necessaria al fine di consentire una rapida istruttoria
- il datore di lavoro prima dell'invio della richiesta per lavoro non stagionale deve verificare con il Centro per l'Impiego competente la disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale rispetto al posto di lavoro che si vuole proporre che dovrà essere oggetto di autocertificazione da parte dello stesso datore di lavoro
- alla domanda dovrà essere allegata l'asseverazione, rilasciata dai professionisti di cui alla L. 12/1979 (Consulenti



del Lavoro, avvocati, commercialisti) e delle Associazioni datoriali che avranno l'onere di accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del nullaosta al lavoro.

LE QUOTE

Complessivamente sono **82.705** le quote disponibili, così suddivise:

- **38.705** unità per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni
- **44.000** unità per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero.

MODALITÀ E SCADENZA DI INVIO DELLE DOMANDE

L'invio delle domande di nullaosta per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, sarà da effettuarsi esclusivamente con modalità **telematica dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023 e fino al 31 dicembre 2023.**

A partire dal 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è disponibile all'indirizzo <http://portaleservizi.dlci.interno.it> l'applicativo per la precompilazione dei moduli da trasmettere nei tempi sopraindicati. Il sistema di precompilazione sarà disponibile tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8.00 alle 20.00.

Viene data la possibilità, in sede di invio della domanda, di allegare la documentazione necessaria in modo da consentire agli Sportelli Unici di iniziare ad esaminarla senza dover convocare i richiedenti per la presentazione della stessa.

Per i cittadini, invece, di quei Paesi in cui l'accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere inviate solo a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del relativo accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LA VERIFICA PREVENTIVA PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO (NOVITÀ)

Prima dell'invio dell'istanza di nullaosta per lavoro non stagionale, il datore di lavoro deve verificare presso il Centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale rispetto al posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero.

Sono escluse dalla preventiva verifica le richieste relative al lavoro stagionale, agricolo e del turismo/alberghiero nonché per lavoratori che hanno frequentato percorsi di formazione all'estero.

Pertanto i datori di lavoro che presentano domanda per lavoro non stagionale devono fare un doppio passaggio:

- presentare al Centro per l'Impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste
- richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

La verifica di indisponibilità va effettuata tramite l'invio dello specifico modello predisposto dall'ANPAL – vedi allegato.

Pertanto si potrà procedere alla richiesta solo se:

- il Centro per l'impiego non risponde alla richiesta presentata entro 15 giorni lavorativi dalla data di domanda
- il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto
- il lavoratore inviato dal Centro per l'impegno non si pre-

senta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data di richiesta. Il verificarsi delle suddette situazioni dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

L'ASSEVERAZIONE (NOVITÀ)

Tra i documenti da inviare, all'atto della presentazione dell'istanza di nullaosta, vi è anche l'asseverazione prevista dal DL n. 73/2022 (art. 44). Tale documento *certifica la regolarità, completezza e idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato*, ponendo a capo dei professionisti di cui alla L. 12/1999 (Consulenti del Lavoro, avvocati, commercialisti) e delle associazioni datoriali l'onere di accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del nullaosta al lavoro. In particolare le verifiche andranno effettuate in correlazione le une con le altre, devono attenersi all'osservanza e verifica dei seguenti requisiti previsti dal DL 73/2022 art. 44 co 1:

1. capacità patrimoniale (*): da intendersi quale capacità dell'impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero del personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
2. equilibrio economico-finanziario (*): ovvero la possibilità per l'impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e gli investimenti che si rendono necessari, nonché di operare in condizioni che le consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
3. fatturato: ossia la somma dei ricavi ottenuti dall'impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
4. numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
5. tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.

(*): circa la capacità patrimoniale e l'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o fatturato **non inferiore a 30.000 euro annui**, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio di esercizio.

Il professionista e l'organizzazione datoriale, oltre quanto sopra, dovranno altresì acquisire:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini ed alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 co 2, 590 co 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal d.lgs. n. 286/1998
- una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, da par-



te del datore di lavoro/rappresentante legale, nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l'insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 del DL n. 12/2002 concernenti l'impiego di manodopera irregolare

- d. una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaoستا e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l'eventuale maggior numero di nullaoستا richiesti rispetto alla annualità precedente
- e. una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale circa la circostanza di non aver presentato ulteriori richieste

di asseverazioni presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l'indicazione del numero dei lavoratori interessati e l'esito delle stesse.

L'asseverazione, sotto responsabilità penale del professionista e del dichiarante, dovrà dare evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata conservando la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'asseverazione, così come previsto dal DL n. 73/2022 art. 44 co 5, non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto l'apposito protocollo di intesa con cui si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al DL 73/2022 art. 44 co 1.

LE QUOTE IN DETTAGLIO SUDDIVISE PER TIPOLOGIA e LA MODULISTICA

LAVORATORI SUBORDINATI NON STAGIONALI E LAVORO AUTONOMO

Tipologia ingresso	Quota	Descrizione
Lavoro subordinato non stagionale	24.105	settori dell'autotrasporto merci c/terzi, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale. Per richieste di cittadini di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovia, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia ed Ucraina.
Lavoro subordinato non stagionale	6.000	settori dell'autotrasporto merci c/terzi, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale. Per richieste di cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine.
-	1.000	Cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzioni nei Paesi di origine ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 286/1998.
Lavoro subordinato non stagionale e autonomo	100	Lavoratori di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Venezuela.
Conversione PDS	4.400	Conversione PDS da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Conversione PDS	2.000	Conversione PDS da studio, tirocinio e/o formazione professionale a lavoro subordinato.
Conversione PDS	200	Conversione PDS UE soggiornanti lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro UE a lavoro subordinato.
Conversione PDS	370	Conversione PDS da studio, tirocinio e/o formazione professionale a lavoro autonomo.
Conversione PDS	30	Conversione PDS UE soggiornanti lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro UE a lavoro autonomo.
Lavoro autonomo	500	Imprenditori che intendano attuare investimenti per almeno 500.000 euro, liberi professionisti che intendano esercitare professioni regolamentate o vigilate, titolari di cariche societarie, artisti di chiara fama.
Totale	38.705	

LAVORATORI SUBORDINATI STAGIONALI NEI SETTORI AGRICOLO E TURISTICO/ALBERGHIERO

N. quote	Descrizione	Paese di provenienza
44.000	Lavoro subordinato stagionale settore agricolo e turistico/alberghiero. <u>Cittadini di:</u> Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovia, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia ed Ucraina.	



Nell'ambito delle 44.000 quote di cui sopra è consentito l'ingresso per 1.500 lavoratori delle nazionalità di cui sopra che siano entrati in Italia per svolgere lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nullaosta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

I MODELLI DA UTILIZZARE

Modello B	Richiesta di nullaosta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana.
Modello VA	Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Modello VB	Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Modello Z	Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo.
Modello LS	Richiesta di nullaosta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.
Modello LS1	Richiesta di nullaosta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Modello LS2	Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.
Modello BPS	Richiesta di nullaosta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi Pubblici.
Modello B2020	Nullaosta/comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale.
Modello C-Stag	Richiesta di nullaosta comunicazione al lavoro subordinato stagionale.

(Fonti: DPCM 29 dicembre 2022, DL 21 giugno 2022 n. 73 pubblicato nella G.U. 21 giugno 2022 n. 143, circolare INL 5 luglio 2022 n. 3/2022 e circolare Ministero dell'Interno n. 648 del 30 gennaio 2023)

Fondo di categoria metalmeccanico

Fissati al 31 marzo 2023 i termini di presentazione per i contributi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale

Sono fissati al **31 marzo 2023** i termini di presentazione al Fondo I.A. Metalmeccanici delle domande di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale, lingue, informatica e materie giuridiche svolti, in orario lavorativo e non, nel 2022 sia su iscrizione effettuata dal lavoratore che su iscrizione disposta dall'impresa.

Il Fondo di categoria eroga un contributo economico per i dipendenti e rimborsi all'azienda per la "formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari, soci e collaboratori delle aziende artigiane. In particolare sono previsti incentivi economici per i lavoratori che partecipano a corsi di aggiornamento professionale", modulato in base al numero di ore di corso effettuate, secondo il seguente schema:

Numero ore corsi	Contributo per dipendente	Rimborso economico azienda
≥ 16	€ 300,00	€ 200,00
≥ 24	€ 400,00	€ 270,00
≥ 32	€ 550,00	€ 350,00

I contributi per dipendente ed i rimborsi economici a favore dell'impresa (qualora le ore di corsi siano state retribuite) sono modulati in base al numero di ore di formazione (minimo 16 ore annue o nel biennio e presenza effettiva al corso per almeno l'80% delle ore previste).

L'erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili, è condizionata alla **regolarità dei versamenti nell'ultimo biennio** da parte dell'Azienda all'Ente Bilaterale e al Fondo categoriale Metalmeccanici, nonché dal **rispetto del CCNL e del CCRIL** del settore Metalmeccanico per le imprese artigiane in vigore e dei vigenti accordi interconfederali inerenti il sistema della bilateralità.

Non sono ammessi a beneficio i corsi di base obbligatoriamente previsti dalle vigenti normative o in attuazione del CCNL (formazione apprendisti, sicurezza d.lgs. n. 81/2008).

Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta **devono essere presentate all'Ebiart entro il 31 marzo 2023** (modulistica sul sito www.ebiart.it sezione Fondo Metalmeccanica).

(Fonti: sito Ente Bilaterale Artigiano - EBIART www.ebiart.it)



FSBA – Procedure operative nuovo regolamento anno 2023

FSBA a seguito del regolamento di data 14 dicembre 2022 (vedi circolari 59 e 81/mm/22) ha emanato le relative procedure operative per la gestione delle domande di AIS – Assegno di Integrazione Salariale e di ACIGS – Assegno di Integrazione Salariale per ragioni straordinarie.

IMPORTO DELL'ASSEGNO MENSILE

L'ammontare dell'assegno erogabile sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate nel periodo indicato nell'accordo sindacale, tra le zero ed il limite dell'orario contrattuale (max 8 ore/giorno e 40/settimanali), con un massimale mensile di € 1.222,51 lordi da riportare su base oraria.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia il pagamento avviene attraverso l'impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto, salvo che l'impresa non abbia già anticipato l'importo ai lavoratori. A fronte della regolarità contributiva dell'impresa, gli ordini di pagamento in favore dei lavoratori sono predisposti tra il giorno 26 e 28 del mese successivo l'evento.

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni sono erogabili in presenza delle seguenti condizioni:

- a. regolarità contributiva (*). Per le aziende con dipendenti è richiesta l'anzianità contributiva decorrente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 nonché il corretto versamento delle mensilità da gennaio 2022 in poi, oppure dalla data di inizio attività con dipendenti se successiva (con un minimo di 1 mese di contribuzione)
- b. verbale di accordo sindacale che dovrà essere allegato alla domanda di intervento (in caso di situazione climatica dovrà essere allegato alla domanda la dichiara-



zione dell'autorità competente e una breve descrizione sulla fase di lavoro in esecuzione)

- c. anzianità lavorativa del dipendente di almeno 30 giorni di calendario da far valere dalla data di inizio sospensione.

(*) i datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 potranno versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a **euro 100 per anno per ciascuna posizione lavorativa** dichiarata dal datore di lavoro relativa a ciascuna annualità, al momento della registrazione nella piattaforma digitale FSBA.

LA CONTRIBUTIONE CORRELATA IN FAVORE DEI LAVORATORI

Le erogazioni da parte di FSBA prevedono la copertura previdenziale con il versamento, a carico del Fondo, della relativa contribuzione correlata. Entro il 16 del mese successivo al trasferimento dati, l'INPS emette F24 che viene contestualmente pagato da FSBA all'atto della ricezione con relativa trasmissione di flusso UNIEMENS. Circa 20 giorni dopo l'INPS aggiorna le posizioni contributive.

AZZERAMENTO DEI CONTATORI ED ESAURIMENTO STRUMENTI ORDINARI DI FLESSIBILITÀ

I contatori rispetto quanto eventualmente utilizzato nel 2022 sono stati azzerati e ripartono pertanto da gennaio 2023. Prima di accedere all'utilizzo delle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue relative all'anno precedente.

ALIQUOTE CONTIBUTIVE

Datore di lavoro	Aliquota contributiva	Ripartizione aliquote contributive
fino a 15 dipendenti	0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali	1/4 a carico lavoratore e 3/4 carico ditta
oltre 15 dipendenti	0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali	1/4 a carico lavoratore e 3/4 carico ditta
oltre 15 dipendenti che presentano domanda di ACIGS	4% (**) per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui al D.lgs. n. 148/2015	a carico del datore di lavoro



La media occupazionale (fino/oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente. La prima verifica va effettuata al 1° gennaio 2023 con riferimento al semestre 1° luglio – 31 dicembre 2022.

(**) a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%.

MODALITÀ DI VERSAMENTO F24 ED ESPOSIZIONE IN UNIEMENS

Il versamento contributivo avviene utilizzando il modello F24 con codice tributo **EBNA**, rigo unico versando sia la contribuzione ordinaria (0,60%) sia l'eventuale contribuzione addizionale (0,40%). Il versamento va effettuato per tutti i lavoratori in forza, compresi i part-time, considerando anche gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio.

L'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (AIS) PER LE AZIENDE FINO A 15 LAVORATORI

A CHI SPETTA L'AIS

L'Assegno di Integrazione Salariale (AIS) spetta a tutte le imprese rientranti nell'ambito di applicazione FSBA, che abbiano in media fino a 15 lavoratori. La media occupazionale è riferita al semestre precedente. La prima verifica, tenuto conto della carenza per la ricezione dei flussi Uniemens, relativa a gennaio 2023 verrà effettuata ad aprile 2023 con riferimento al semestre luglio 2022-dicembre 2022, la seconda sarà effettuata a maggio 2023 con riferimento al semestre agosto 2022 -gennaio 2023 e così via.

FASCIA DIMENSIONALE

Ai fini dell'individuazione della fascia di appartenenza (+/- 15 dipendenti) rileva il superamento anche di un solo centesimo (esempio: 15,01 = fascia dimensionale superiore a 15). Ai fini della media riferita al semestre, si considerano i medesimi criteri applicati dall'INPS.

CASISTICHE AMMESSE PER L'AIS

FSBA eroga l'Assegno di Integrazione Salariale (AIS) in caso di riduzione/sospensione per le seguenti casistiche:

A) ORDINARIE

1. eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche
2. situazioni temporanee di mercato

B) STRAORDINARIE

1. riorganizzazione aziendale compresi i processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA.
2. crisi aziendale nell'ambito di un accordo collettivo.
3. contratto di solidarietà di cui all'art.21 del d.lgs. n. 148/2015, all'esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente.

Tali periodi vanno conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2023. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario di giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione. Le giornate di utilizzo di AIS sono computate con riferimento all'effettivo utilizzo.

DOMANDA E ACCORDO SINDACALE

La domanda di prestazione deve essere protocollata per ciascuna mensilità di competenza prima dell'inizio dell'evento e comunque **entro 15 giorni** dalla data di inizio dell'evento indicata nell'accordo sindacale. Per ciascuna domanda deve essere associato uno specifico **TICKET INPS** (formato ticket xxxxxxxx00UZxxxx).

L'accordo sindacale può essere riferito a più mensilità, la durata massima è di **3 mensilità** consecutive. Ciascun accordo deve avere come data di fine l'ultimo giorno del mese e dovrà essere allegato alle domande mensili successive.

Esempio: data inizio sospensione 05/03/2023 data fine sospensione 31/05/2023.

- a. Presentazione prima domanda (competenza **marzo**) entro il 20/03/2023
- b. Presentazione seconda domanda (competenza **aprile**) entro il 15/04/2023
- c. Presentazione terza domanda (competenza **maggio**) entro il 15/05/2023

Le effettive giornate di utilizzo, tramite l'apposita procedura, dovranno essere rendicontate su base mensile entro il giorno 25 del mese successivo all'evento.

In fase di prima applicazione per le competenze di **gennaio** e di **febbraio 2023** è possibile presentare la domanda relativa a ciascun mese, entro il termine del 28 febbraio 2023. A regime, pertanto da marzo 2023 in poi, la presentazione della domanda potrà essere utilmente presentata esclusivamente entro 15 giorni dalla data di inizio sospensione dichiarata nel sistema e nel relativo accordo sindacale.

CODICE EVENTO DA UTILIZZARE IN UNIEMENS

Per le domande di AIS (per causali ordinarie e straordinarie) si dovrà utilizzare il codice evento UNIEMENS **AOA** (ex ordinario).



DURATA COMPLESSIVA AIS PER CAUSALI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Orario di lavoro distribuito su 5 giorni	26 settimane pari a 130 giornate di effettivo utilizzo
Orario di lavoro distribuito su 6 giorni	26 settimane pari a 156 giornate di effettivo utilizzo
Orario di lavoro distribuito su 7 giorni	26 settimane pari a 182 giornate di effettivo utilizzo



L'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIO (ACIGS) PER LE AZIENDE OLTRE 15 LAVORATORI

A CHI SPETTA L'ACIGS

L'Assegno di Integrazione Salariale per ragioni straordinarie (ACIGS) spetta a tutte le imprese rientranti nell'ambito di applicazione FSBA, che abbiano in media oltre 15 lavoratori. La media occupazionale è riferita al semestre precedente. La prima verifica, tenuto conto della carenza per la ricezione dei flussi Uniemens, relativa a gennaio 2023 verrà effettuata ad aprile 2023 con riferimento al semestre luglio 2022-dicembre 2022, la seconda sarà effettuata a maggio 2023 con riferimento al semestre agosto 2022 -gennaio 2023 e così via. Nel frattempo l'azienda può presentare domanda di prestazione dichiarando il valore in questione.

FASCIA DIMENSIONALE

Ai fini dell'individuazione della fascia di appartenenza (+/- 15 dipendenti) rileva il superamento anche di un solo centesimo (esempio: 15,01 = fascia dimensionale superiore a 15). Ai fini della media riferita al semestre, si considerano i medesimi criteri applicati dall'INPS.

CASISTICHE AMMESSE PER L'ASIS

FSBA eroga l'ACIGS in caso di riduzione/sospensione per le seguenti casistiche STRAORDINARIE:

- riorganizzazione aziendale compresi i processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA (24 MESI).
- crisi aziendale nell'ambito di un accordo collettivo (12 MESI).
- contratto di solidarietà di cui all'art.21 del d.lgs. n. 148/2015, all'esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente (36 MESI).

2. azienda che lavora su 6 giorni a settimana: 79 giorni utilizzati
3. azienda che lavora su 7 giorni a settimana: 92 giorni utilizzati

DOMANDA E ACCORDO SINDACALE

La domanda di prestazione deve essere protocollata prima della data di inizio evento indicata nell'accordo sindacale. Per ciascuna domanda deve essere associato uno specifico **TICKET INPS** (formato ticket xxxxxxxx00VZxxxxx). La domanda deve avere la durata minima di 3 mesi, con data inizio dal primo giorno del mese e data fine l'ultimo giorno del mese di competenza, esempio 01/03/2023 - 31/05/2023. Le effettive giornate di utilizzo, tramite l'apposita procedura, dovranno essere rendicontate su base mensile entro il giorno 25 del mese successivo all'evento.

LA COMMISSIONE NAZIONALE

Le motivazioni inserite nell'accordo sindacale precedentemente predisposto tramite procedura SINAWEB, saranno valutate e validate da una specifica Commissione Nazionale la cui composizione nonché modalità operative e la relativa documentazione saranno successivamente definite.

In fase di prima applicazione per le competenze di **gennaio** e di **febbraio 2023** è possibile presentare la domanda relativa a ciascun mese, entro il termine del 28 febbraio 2023. A regime, pertanto da marzo 2023 in poi, la protocollazione della domanda deve avvenire prima della data di inizio dell'evento indicata nell'accordo sindacale.

LAVORATORI BENEFICIARI DI ACIGS OBBLIGO FORMATIVO

I lavoratori beneficiari di assegno di integrazione straordinaria sono tenuti a partecipare a iniziative a carattere formativo o di riqualificazione. A tale fine, nell'ambito del

DURATE

24 mesi per riorganizzazione aziendale compresi i processi di transizione	Pari a 520 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro su 5 giorni/settimana, 624 su 6 giorni/settimana e 728 su 7 giorni/settimana
12 mesi per crisi aziendale	Pari a 260 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro su 5 giorni, a 312 su 6 giorni/settimana ed a 364 su 7 giorni/settimana.
36 mesi per crisi aziendale	Pari a 780 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro su 5 giorni, a 936 su 6 giorni/settimana ed a 1.092 su 7 giorni/settimana.

Tali periodi devono intendersi conteggiati nel quinquennio mobile in capo all'azienda, il quinquennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2023. La durata minima è di 3 mesi di competenza (con inizio il primo giorno del mese e come fine l'ultimo giorno dell'ultimo mese) e sono computati, ai fini del loro utilizzo, avendo riguardo all'intero periodo di copertura e non con riferimento alle singole giornate fruito (pertanto si considera fruito tutto il periodo al momento della presentazione della domanda)

Ai fini del conteggio sul massimale di utilizzo si propone il seguente esempio:

data inizio 01/03/2023 data fine 31/05/2023

1. azienda che lavora su 5 giorni a settimana: 66 giorni utilizzati





sistema bilaterale artigiano è stato individuato **Fondarti-gianato** quale fondo interprofessionale di riferimento per tali attività.

CODICE EVENTO DA UTILIZZARE IN UNIEMENS

Per le domande di AIS (per causali ordinarie e straordinarie) si dovrà utilizzare il codice evento UNIEMENS ASA (ex solidarietà)

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA – GESTIONE DEI CONTATORI

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento di AIS e ACIGS non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, estendibile a 36 mesi nel caso di utilizzo del contratto di solidarietà. Tenuto conto

dei massimali di AIS nel biennio, a titolo esemplificativo, i possibili scenari nel quinquennio sono:

- **24 MESI** raggiungibili come somma tra AIS/ACIGS (escluso il contratto di solidarietà):
o pari a 520 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 624 su 6 giorni/settimana ed a 728 su 7 giorni/settimana
- **36 MESI** raggiungibili dalla somma tra AIS/ACIGS:
o pari a 780 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 936 su 6 giorni/settimana ed a 1.092 su 7 giorni/settimana
- **36 MESI** di contratto di solidarietà ACIGS:
o pari a 780 giornate di utilizzo massimale per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 936 su 6 giorni/settimana ed a 1.092 su 7 giorni/settimana

(Fonti: Procedure operative regolamento 14/12/2022)

Buono carburante di 200 euro ai lavoratori dipendenti per l'anno 2023

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023, il Decreto Legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda la materia lavoro, viene data la possibilità ai datori di lavoro privati, di erogare **buoni carburante di importo non superiore a 200 euro ai soli lavoratori dipendenti**, senza che tale somma concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente. L'erogazione potrà avvenire nell'arco dell'intero 2023.

I buoni non concorreranno alla formazione del reddito (in quanto detassati e decontribuiti) e saranno considerati ulteriori rispetto alle liberalità (258,23 euro) previste dall'articolo 51, comma 3, del TUIR (DPR 917/1986). Tale beneficio può quindi essere cumulato con l'eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui(*),

con la conseguenza che il "plafond" massimo per l'anno 2023 per l'acquisto di carburanti può essere innalzato a **458,23** totali. L'erogazione dovrà essere effettuata LUL in modo separato rispetto ad altre erogazioni (ad esempio con voce "buono carburante ai sensi del DL 5-2023").

ESEMPIO

erogazione di un buono carburante del valore di 200,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 5/2023 (voce paga: "buono carburante ai sensi del DL 5-2023"), ed erogazione di un altro buono carburante di 250,00, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR (voce paga: "buono carburante ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR").

(*) al raggiungimento della soglia dei 258,23 euro prevista dall'art. 51 co. 3 del TUIR concorrono tutti i fringe benefits erogati nell'anno a vario titolo al lavoratore dipendente, compresi quelli eventualmente erogati da altri datori di lavoro.

(Fonti: Decreto Legge 14 gennaio 2023 n. 5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023)

Cassa integrazione, i massimali per il 2023

L'Inps ha comunicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento in vigore dal 1° gennaio 2023, come di seguito indicato:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIGO, CIGS, CISOA e FIS

Importo lordo	Importo netto
€ 1.321,53	€ 1.244,36

Per i **settori edile e lapideo**, nel caso di integrazioni salariali per intemperie meteorologici, i valori dei massimali mensili sono aumentati del 20%, e gli importi da corrispondere sono i seguenti:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SETTORE EDILE e LAPIDEO (intemperie stagionali)

Importo lordo	Importo netto
€ 1.585,84	€ 1.493,23

ANNOTAZIONI:

- la retribuzione mensile di riferimento è comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive;
- le festività infrasettimanali sono considerate utili ai fini della determinazione del divisore.

Nelle due tabelle a fondo pagina sono indicate, per ciascun mese dell'anno, le quote massime di integrazione oraria suddivise per fascia di retribuzione.

(Fonti: Circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2023)



Minimali e massimali INPS per il 2023

La normativa previdenziale prevede che per i lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e stabiliti dai contratti collettivi. L'INPS rende noti gli importi utili per determinare la contribuzione relativa all'anno 2023, rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (la variazione ISTAT è pari all'8,1%).

Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori	Il minimale da assumere come base di calcolo dei contributi non può essere inferiore a: - € 53,95 giornaliero - € 1.402,70 mensile (€53,95 x 26) L'azienda non è tenuta ad osservare il minimale in caso di erogazione di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
Rapporti di lavoro a tempo parziale	Il minimale è stabilito con riferimento alla retribuzione oraria; nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è pari a € 8,09 (€ 53,95 x 6 : 40)
Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale	L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica sulla retribuzione imponibile annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari a € 52.190,00 annui e € 4.349,00 mensili
Massimale contributivo pensionabile	Per i soggetti iscritti per la prima volta ad un Fondo pensioni obbligatorio dopo il 31/12/1995 e per coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, il massimale annuo è pari a € 113.520,00
Maternità a carico dello Stato	L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a € 2.360,66
Indennità congedo straordinario art. 42 comma 5 D. Lgs151/01	L'importo complessivo di indennità e contribuzione figurativa per congedo straordinario per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità accertata L.104/92 è pari a € 53.687,00
Trattamento minimo di pensione	Il trattamento minimo di pensione è pari a € 567,94

(Fonti: Circolare Inps n. 11 del 1° febbraio 2023)

Indennità di disoccupazione NASpl e ticket di licenziamento

L'INPS con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 ha comunicato la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpl e l'importo massimo mensile della relativa indennità.

NASpl	
Retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della NASpl	Importo massimo mensile NASpl
€ 1.352,19	€ 1.470,99

In caso di licenziamento individuale, il contributo di licenziamento (cd ticket) è pari al 41% dell'importo massimo mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Pertanto per le risoluzioni individuali per rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatisi dal 1° gennaio 2023 è dovuto un contributo di licenziamento così quantificato:

TICKET LICENZIAMENTO INDIVIDUALE	
Descrizione	Importo ticket
Importo annuale	Euro 603,10 (1.470,99 x 41%)
Importo mensile	Euro 50,26 (603,10/12)

Importo massimo	Euro 1.809,30 (50,26 x 36)
Per i rapporti a tempo parziale è dovuta in ogni caso la misura piena in quanto non opera alcuna riduzione.	

In caso di licenziamento collettivo, il ticket di licenziamento è commisurato a due ulteriori parametri:

1. Se la dichiarazione di eccedenza del personale ha formato o meno oggetto dell'accordo sindacale ex art. 4 co 9 L. 23 luglio 1991 n. 223
2. Se l'azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nell'ambito della procedura CIGS (in tal caso l'aliquota % sale dell'82%)

TICKET LICENZIAMENTO COLLETTIVO		
Tipo azienda	Accordo	Importo ticket (*)
Azienda NO CIGS	SI	41% massimale NASpl
	NO	41% massimale NASpl x3
Azienda SI CIGS	SI	82% massimale NASpl
	NO	82% massimale NASpl x3

(*) l'importo ticket va moltiplicato per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni

(Fonti: Circolare Inps n. 14 del 1° febbraio 2023)



Gestione Separata INPS - Aliquote contributive per il 2023

L'INPS con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023 ha comunicato le aliquote contributive da applicare dal 1° gennaio 2023 ed il valore del minimale e del massimale per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

SOGGETTI NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE PER I QUALI È PREVISTA LA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA DIS-COLL

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota				Totale
		Contribuzione				
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll		
01/01/2023	113.520,00	33,00	0,72	1,31	35,03	

SOGGETTI NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE PER I QUALI NON È PREVISTA LA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA DIS-COLL

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota				Totale
		Contribuzione				
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll		
01/01/2023	113.520,00	33,00	0,72	0,00	33,72	

SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE O PROVVISI DI ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota				Totale
		Contribuzione				
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll		
01/01/2023	113.520,00	24,00	0,00	0,00	24,00	

LAVORATORI AUTONOMI, TITOLARI DI PARTITA IVA, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E NON ASSICURATI AD ALTRE GESTIONI DI PREVIDENZA NÉ PENSIONATI

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota				Totale
		Contribuzione				
		IVS	Prest. Temporanee	ISCRO		
01/01/2023	113.520,00	25,00	0,72	0,51	26,23	

PROFESSIONISTI GIÀ PENSIONATI O ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota				Totale
		Contribuzione				
		IVS	Prest. Temporanee	ISCRO		
01/01/2023	113.520,00	24,00	0,00	0,00	24,00	

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3. L'applicazione delle aliquote di cui sopra trova applicazione sino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2 co 18 della Legge n. 335/1995.

Il minimale di reddito per l'anno 2023 è fissato in **€ 17.504,00**. Ciò significa che i soggetti iscritti alla Gestione Separata per avere l'accredito dell'intero anno dovranno versare un contributo annuo minimo pari a:

- Euro 4.200,96 per i soggetti versanti l'aliquota del 24,00%
- Euro 4.591,30 per i soggetti versanti l'aliquota del 26,23%
- Euro 5.902,35 per i soggetti versanti l'aliquota del 33,72%
- Euro 6.131,65 per i soggetti versanti l'aliquota del 35,03%

Qualora alla fine dell'anno il contribuente non ha raggiunto i minimali sopra indicati, l'INPS provvede a ridurre i mesi accreditati in proporzione della contribuzione versata.

(Fonti: Circolare Inps n. 12 del 1° febbraio 2023)



Assegno unico e universale per i figli a carico - erogazione per l'anno 2023

L'assegno unico universale è liquidato, previa domanda dell'interessato da presentarsi annualmente, dal mese di marzo dell'anno di presentazione e fino al febbraio dell'anno successivo.

L'INPS, con circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, comunica che, nell'ottica di promuovere tutte le iniziative di semplificazione facilitando l'accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per l'anno 2023 l'Istituto erogherà la prestazione d'ufficio.

La liquidazione d'ufficio avverrà limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell'archivio dell'Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da "Decaduta", "Revocata", "Rinunciata" o "Respinta". INPS specifica che l'erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di "Accolta" mentre l'erogazione per le domande in stato di: "In istruttoria", "In evidenza alla sede", "In evidenza al cittadino", "Sospesa", inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, nel caso in cui le verifiche si completino con esito positivo.

È del tutto evidente, come anche viene specificato nella circolare, che l'INPS erogherà la prestazione sulla base dei

dati posseduti negli archivi; pertanto, qualora vi sia l'interesse ad ottenere un importo collegato ai valori ISEE, sarà necessario presentare una nuova DSU. Senza DSU ISEE allora si percepirà l'importo minimo previsto per legge, pari a 50 euro per ogni figlio minorenni e 25 per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni avente diritto.

Si ricorda che l'ISEE valido fino al 31 dicembre 2022 è utilizzato per determinare gli importi dell'assegno unico universale dei mesi di gennaio e febbraio 2023; inoltre la nuova DSU ISEE 2023 presentata entro il 30 giugno comporta l'erogazione degli importi a questa collegati sin da marzo. Qualora vi siano variazioni del nucleo familiare (nascita, decesso, ecc.) sarà sufficiente intervenire sulla domanda già presentata ed eventualmente presentare una nuova DSU. Sarà, invece, necessario presentare una nuova domanda di AUU nei casi in cui gli interessati non abbiano mai beneficiato della prestazione e nei casi in cui la domanda già presentata risulti alla data del 28 febbraio 2023 in stato di:

• **Respinta** • **Decaduta** • **Rinunciata** • **Revocata**

La decorrenza della prestazione sarà collocata al mese di marzo nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno; in caso contrario la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.



Finanziamento regionale a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese

Contributi a fondo perduto alle PMI concessi con le modalità disciplinate dal bando approvato con deliberazione n. 182 della Giunta regionale del 3 febbraio 2023 per la produzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, in attuazione del Programma operativo 2021-2027 cofinanziato dal FESR, obiettivo specifico RSO 2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" - Azione b2.1 "**Sostegno all'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese**".

Possono beneficiarne PMI dei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, delle attività sportive, di intrattenimento e di divertimento e le altre attività di servizi (a disposizione per le imprese 55 milioni di euro).

INVESTIMENTI AMMESSI

Realizzazione di nuovi impianti **fotovoltaici, solari termici** per una potenza nominale non superiore a 1.000 kW. Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi strettamente connessi agli impianti sopra indicati:

- sistemi di accumulo funzionali allo stoccaggio di energia prodotta dagli impianti finanziati;
- sistemi di monitoraggio e gestione dell'energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l'impronta energetica delle imprese.

L'impianto di energia dovrà essere commisurato al fabbisogno energetico dell'impresa.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere **dal 24 novembre 2022** fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima che sia presentata la domanda di contributo.

Il **limite minimo e massimo di spesa** ammissibile è compreso tra **25.000 euro e 250.000 euro**

ENTITÀ E PERIODO

Alle piccole imprese sarà riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, mentre per le medie imprese il contributo sarà pari al 40%.

Presentazione domanda dal **15.02.2023** al **15.06.2023** (procedura valutativa secondo ordine cronologico di presentazione delle domande).

Per informazioni rivolgersi agli uffici provinciali.



Incentivi a persone fisiche per installazione di impianti solari fotovoltaici, accumulatori di energia elettrica e solari termici

La Regione FVG, in attuazione della legge regionale 1/2023, che prevede lo stanziamento di complessivi 100 milioni di euro sul bilancio regionale dell'anno 2023, erogherà dei **contributi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, di impianti solari termici e di accumulatori di energia per impianti fotovoltaici.**

Il primo bando pubblicato è quello relativo alla concessione di incentivi per acquisto e installazione di impianti fotovoltaici e di accumulatori, rimandando ad un successivo bando gli incentivi per gli impianti solari termici.

Possano partecipare al bando le persone fisiche residenti nel territorio regionale al momento della domanda per interventi realizzati a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale situati nel territorio regionale.

Le domande di incentivo devono essere presentate ad interventi ultimati.

Sono ammessi a finanziamento l'acquisto e installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica, realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale con categoria catastale da A1 ad A9 e A11 situati nel territorio regionale, riferiti a spese sostenute a far data dal 1° novembre 2022.

Sono ammesse in particolare le spese relative all'acquisto e installazione degli impianti, i lavori correlati, i sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell'impianto, le spese tecniche, le spese di istruttoria e di gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per l'intervento, comprensivi di IVA.

Gli incentivi sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento del costo totale dell'intervento, con riferimento alle spese ritenute ammissibili sostenute a partire dal 1 novembre 2022 e secondo i limiti previsti dal bando:

- Per un impianto fotovoltaico fino a 800 W (compresi anche impianti Plug and Play) è ammissibile un costo massimo ad impianto di 1.720 euro, fino ad un massimo di 688 euro
- Per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 800 W, è ammissibile un costo massimo di 3000 euro al kW (per un totale massimo di 18.000 euro), nella misura massima di 1.200 euro per kw installato, con il limite di

7.200 euro

- Per un sistema di accumulo è ammissibile relativamente un costo massimo di 1.130 euro per kwh installati (per un totale massimo di 13.560 euro), nella misura massima di 452 euro per kwh installati, nel limite di 5.424 euro.

Per impianti fotovoltaici oggetto di specifiche prescrizioni da parte di Amministrazioni competenti o della Soprintendenza, i limiti riportati sono aumentati del 20%.


L'incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo ad eccezione:

- delle detrazioni fiscali in base al cosiddetto "Superbonus 110%", di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- dei contributi regionali di carattere straordinario concessi ai sensi dall'articolo 5, commi da 25 a 27 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

La domanda di incentivo, deve essere presentata esclusivamente "on line", a pena di inammissibilità, attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE", a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 22 febbraio 2023 e fino alle ore 17.00 di martedì 15 novembre 2023.

Per la compilazione dell'istanza è necessario disporre di una **marca da bollo da 16 euro** ed effettuare un **Login FVG di tipo Avanzato** (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La domanda deve essere presentata esclusivamente dal beneficiario non è possibile una delega.





Approvato il Prezzario Regionale 2023

Il Codice dei Contratti prevede che i progetti siano redatti sulla base dei prezzari Regionali

Con delibera n. 5 del 13 gennaio 2023 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l'aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici edizione 2023.

La nostra Regione, con largo anticipo, ha rispettato i tempi fissati dal Governo che aveva previsto che tutte le Regioni d'Italia devono aggiornare i prezzari entro luglio di ogni anno. Ma soprattutto, questa nuova normativa, fa diventare Il prezzario Regionale lo strumento fondamentale per compensare economicamente le imprese del settore pubblico per l'aumento dei prezzi delle materie prime, contrastando gli effetti economici della grave crisi in atto.

La predisposizione di un prezzario regionale dei lavori pubblici in Friuli Venezia Giulia è stata avviata in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante la "Disciplina organica dei lavori pubblici".

Per la redazione e aggiornamento del prezzario opera un Comitato tecnico che riunisce i rappresentanti degli operatori economici e degli altri soggetti istituzionali del settore tra cui la Confartigianato FVG.

L'aggiornamento del prezzario avviene attraverso un monitoraggio dei prezzi, riferiti ad una selezione di prodotti-campione, rilevandone le variazioni periodiche.

Per perseguire un costante allineamento all'evoluzione tecnica e normativa in atto nel settore, il documento è oggetto di un progressivo aggiornamento delle descrizioni tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e delle lavorazioni in esso contenuti.

Il percorso metodologico seguito per la stesura del prezzario può essere così sintetizzato:

- creazione di una banca dati aggiornata da gestire in via informatica;
- individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee;
- individuazione di una serie di prezzi-campione;
- monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato;
- analisi dei dati e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari;
- rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute;
- progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche.

Il prezzario riporta l'indicazione dell'incidenza percentuale del costo della manodopera, per ciascuna voce delle "opere compiute".

Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell'Impresa.



È stata posta particolare cura nell'individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:

- costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all'interno di questo prezzario regionale, l'indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell'impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell'opera, ai quali l'impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall'ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante;
- costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l'appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell'ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese



generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante.

Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell'unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo.

L'analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d'opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall'utile d'impresa. I prezzi in fornitura a piè d'opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d'impresa.

Per il costo della mano d'opera, sono state individuate le ore/uomo per l'unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione.

Convenzione SIAE

Si ricorda che è fissato al 31 maggio il termine per il versamento relativo alla Campagna 2023 per la regolarizzazione della diffusione in pubblico di musica registrata. Come per gli anni precedenti la raccolta sarà effettuata dalla SIAE e lo sconto riservato alle aziende di acconciatura ed estetica associate - in virtù della convenzione in vigore tra Confartigianato ed SCF - ammonterà al 15%, come da tabella allegata.

La scadenza del versamento SIAE per l'utilizzo di ap-

Rammentiamo anche che con delibera n. 670 del 8 maggio 2020 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l'Appendice al Prezzario regionale dei lavori pubblici, edizione 2019, contenente i prezzi per l'adeguamento alle misure della sicurezza anti Covid-19.

Ricordiamo l'importanza che potrà avere il Prezzario Regionale anche in riferimento al Codice dei Contratti attualmente in vigore e approvato il 18 aprile 2016 D.Lgs. n. 50 che all'articolo 23 comma 7 prevede che: *"Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."*

La consultazione del prezzario FVG è libera e gratuita, la versione in PDF del 2023 può essere scaricata al link:

[Allegato 1 alla Delibera 5-2023.pdf \(regione.fvg.it\)](#)

parati (radio, lettori, cd, computer via web, televisori, etc.) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d'autore nei locali dove si svolge l'attività, è invece prevista per il 28 febbraio (salvo proroghe).

L'accordo tra SIAE e Confartigianato prevede sconto del 25% per le imprese associate da applicare alle tariffe 2023.

Per informazioni rivolgetevi agli uffici provinciali.

Nuova mostra di artigianato artistico Fvg

E' in programma **da metà maggio 2023, nella splendida cornice della Chiesa di San Francesco a Udine, la nuova esposizione di Artigianato Artistico e creativo promossa da Confartigianato-Imprese Udine e Confartigianato-Imprese Trieste, curata dalla dott.ssa Elena Agosti.**

Il tema del **progetto espositivo sarà "RELAZIONI"** e stiamo lavorando per realizzare oltre all'edizione udinese anche una nella prestigiosa città di Trieste.

Nella prima esposizione, grazie ad un contributo della Camera di Commercio di Pordenone e Udine saranno realizzati contenuti multimediali finalizzati alla **promozione delle realtà artigianali del territorio, in una chiave turistica esperienziale.**

La Mostra sarà inaugurata nella settimana in cui la città di Udine ospiterà la manifestazione dell'**Adunata degli Alpini**, quindi le opere potranno avere anche un collegamento con questo evento.

E' stato richiesto al Comune di Udine di **mantenere l'esposizione fino al 18 giugno 2023**, appena avremo conferma procederemo a comunicarlo.

Verranno selezionate **opere, create da aziende, iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane, provenienti dal Friuli Venezia Giulia** e relative, in particolare, alle seguenti **categorie di lavorazioni artistiche:**

legno, ferro battuto, pavimentisti, pietra e marmo, nautica leggera, restauro, agroalimentare, strumenti musicali, stamperia, legatoria, tappezzeria, tessitura, sartoria, pelletteria, oreficeria, argenteria, orologeria, profumieri, vetro, mosaico, ceramica, foto, video e categorie multimediali in genere.

Le **richieste dovranno pervenire entro martedì 28 febbraio 2023** compilando il form online disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com.



Sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria Nuova disposizione contrattuale


Come noto il **4 maggio 2022** è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo fra ANAEPA Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Clai Edilizia e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil, con validità a far data dal **1° maggio 2022**.

L'accordo interviene, anche, in materia di sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria modificando, tra l'altro, la periodicità obbligatoria della formazione dei lavoratori rispetto a quanto previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011.

L'allegato 2 "Protocollo formazione e sicurezza" al capitolo "Formazione su salute e sicurezza" prevede infatti:

- che la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore **debba essere resa anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere;**
- che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, **debba essere effettuato ogni tre anni.** Diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-regioni che stabilisce per l'aggiornamento una periodicità quinquennale. La decorrenza della nuova periodicità triennale decorre

dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore del citato accordo Stato-regioni. Si ricorda che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.



Bando ISI INAIL 2022 (a valere sul 2023)

Con il bando ISI INAIL 2022 (a valere sul 2023) INAIL ha stanziato oltre 330 milioni di euro per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro articolati in 5 assi:

1. Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di **modelli organizzativi e di responsabilità sociale** - Asse 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
 2. Progetti per la **riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)** - Asse 2
 3. Progetti di **bonifica da materiali contenenti amianto** - Asse 3
 4. Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della **ristorazione** (codici Ateco G 47.11.40, G 47.29.90, I 56.1, I 56.2, I 56.3) - Asse 4
 5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** - Asse 5.
- I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli Enti del terzo settore.

Limitatamente alle micro e piccole imprese della ristorazione (asse 5) sono finanziati gli interventi che prevedono:

- a) Riduzione del rischio *infortunistico* mediante sostituzione

di macchine e apparecchi elettrici obsoleti

- b) Riduzione del rischio *incendio* mediante la sostituzione di impianti elettrici (o parti di essi) e di sistemi di rilevazione/allarme incendio obsoleti
 - c) Riduzione del rischio *biologico* mediante la realizzazione o il trattamento di superfici di facile disinfezione, oppure mediante l'acquisto di cappe di aspirazione
 - d) Riduzione del rischio *chimico* mediante l'acquisto di impianti di captazione gas/polveri o cappe di aspirazione
- La presenza dei rischi oggetto d'intervento deve emergere chiaramente dal DVR.

Il contributo, in conto capitale, varia **dal 40 al 65% delle spese ammissibili**, al netto dell'IVA. L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso ISI 2022, entro il 21 febbraio 2023.

Info e modulistica al seguente link:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2022.html>



Pordenone

Imballaggi ed etichette, ecco le nuove disposizioni

Etichettatura ambientale degli imballaggi in vigore dall'1 gennaio e sono molte le attività interessate dalla novità. Nell'ambito di tutte le attività di vendita al consumatore finale, quali ad esempio gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie/gastronomie, panifici, latterie, nonché di qualsiasi bottega artigiana o negozio (ad es. orologiai, orafi, artigiano artistico, gioielli, negozi di ricambi, ecc.), in tutti i casi in cui si venda o fornisca un prodotto imballato (anche in caso di riparazioni) ad un consumatore finale, è obbligatorio che lo stesso imballaggio sia opportunamente etichettato con l'indicazione dei materiali di cui è costituito e l'informazione sulla raccolta differenziata: quest'obbligo risulta essere in capo, in primis, all'attività che vende o fornisce il proprio prodotto imballato al consumatore finale. E' necessario in prima battuta, da parte dell'attività, verificare che su ogni imballaggio destinato al consumatore finale acquistato dal 1° gennaio 2023 in poi sia presente l'etichettatura ambientale, costituita da entrambe le seguenti diciture:

- codifica alfanumerica indicata dal produttore dell'imballaggio relativa ai materiali di cui lo stesso è composto (ad es. PAP 22 per la carta, PS6 per il polistirolo, ALU 41 per l'alluminio, ecc.);
- indicazione sulla raccolta differenziata (ad es. "Raccolta carta", "Raccolta plastica", ecc.)

Per gli imballaggi di piccole dimensioni e per i preincarti a peso variabile il produttore dell'imballaggio può omettere l'etichettatura, indicando le informazioni previste con altri canali (documenti di trasporto, sito internet, ecc.): in questo caso, al fine di ottemperare all'obbligo di etichettatura, è necessario per il negozio fornire le informazioni in maniera chiara ed immediata attraverso cartelli informativi direttamente nel punto vendita o attraverso chiari rimandi scritti riguardanti la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Jody Bortoluzzi – tel. 0434509261 – e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.it.

Le imprese del verde del Friuli Venezia Giulia a Ortogiardino

E' in programma dal 4 al 12 Marzo, al quartiere fieristico di Pordenone Fiere, Ortogiardino, tradizionale evento dedicato a fiori, piante, arredi da esterno, attrezzature ecc. giunta alla sua 42^a edizione.

Confartigianato Imprese Pordenone, con la categoria degli artigiani del verde Fvg e il supporto di Cata Fvg, sarà presente con un'esposizione collettiva.

Ricordiamo che Ortogiardino, la prima fiera del Nordest

per chi ama i fiori, le piante e il giardinaggio, si rivolge a vivaisti, floricoltori e in particolar modo a:

- Produttori e rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino
- Designer e manutentori del verde

Sarà quindi un'occasione importante per far conoscere e apprezzare il saper fare artigiano grazie alla presenza di artigiani del settore.





Confartigianato
Imprese

IMPRESA, IL VALORE CHE SI RINNOVA

Scegli il futuro
con noi

#NoiConfartigianato

#Costruttori di Futuro

WWW.CONFARTIGIANATO.IT

